

## **Vademecum sulle modalità di invio della segnalazione disciplinare.**

### **Chiarimenti sulle istanze di accesso e gli esiti.**

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento di procedura del Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, approvato ed in vigore dal 5 dicembre 2016, l'azione disciplinare può iniziare su:

- 1) Segnalazione delle parti che vi abbiano interesse.  
La trasmissione al Consiglio di Disciplina può avvenire, alternativamente:
  - a) di persona mediante consegna di idonea documentazione agli uffici di segreteria in Piazza Santa Maria Maggiore 23 a Trento;
  - b) per posta ordinaria al medesimo indirizzo;
  - c) a mezzo posta elettronica certificata a [consiglio.disciplina.trento@ingpec.eu](mailto:consiglio.disciplina.trento@ingpec.eu);
  - d) in forma anonima (si veda successivo punto 4).
- 2) Segnalazione del Consiglio dell'Ordine;
- 3) Richiesta del Pubblico Ministero;
- 4) D'ufficio, in seguito a notizia comunque acquisita (notizie apprese da articoli di giornale/notizie di cronaca; segnalazioni anonime - recapitate per posta ordinaria senza indicazione del mittente o depositate nella cassetta postale dell'Ordine), su decisione del Presidente del Consiglio di Disciplina.

Si invita a corredare la segnalazione con la documentazione necessaria a comprovare i presunti illeciti deontologici evidenziati.

Il segnalante non è parte del procedimento: le due parti sono il soggetto segnalato e il consiglio di disciplina. Pertanto, chi opera la segnalazione può, al più, su decisione autonoma del collegio giudicante, essere eventualmente ascoltato quale persona informata dei fatti, ma, secondo le vigenti previsioni normative, non ha diritto di impugnativa nei confronti dei provvedimenti assunti dai Collegi di Disciplina (prerogativa riservata, nella sola ipotesi di irrogazione di sanzione, all'iscritto e al Procuratore della Repubblica per espressa previsione dell'art. 48 del R.D. 2537/1925 e del Regolamento per la trattazione dei ricorsi approvato con D.M. 1/10/1948): ulteriore elemento a comprova che esso è soggetto terzo rispetto alle parti del procedimento (amministrazione e segnalato).

Ciò comporta conseguenze per quanto concerne l'accesso agli atti: le istanze di accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 vanno rivolte al Presidente del Consiglio di Disciplina a mezzo posta ordinaria o pec ([consiglio.disciplina.trento@ingpec.eu](mailto:consiglio.disciplina.trento@ingpec.eu)) ed esse per essere esaminate devono esplicitare chiaramente le motivazioni del richiedente. È richiesta, cioè, la dimostrazione della stringente necessità di ricevere copia dei documenti, da utilizzare in un giudizio a tutela del proprio diritto di difesa: deve trattarsi di un interesse diretto, concreto ed attuale, la cui eventuale preminenza rispetto alla tutela della riservatezza del segnalato forma oggetto di valutazione caso per caso da parte del sottoscritto Presidente del Consiglio di Disciplina.

Incidentalmente, ritengo opportuno ricordare che il termine di prescrizione dell'azione disciplinare è pari a 5 anni dal fatto ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di procedura e che tale termine viene prorogato a seguito di apertura del procedimento o sospensione dello stesso per pendenza di procedimenti giudiziari come previsto dal successivo art. 17.

Per evitare fraintendimenti, infine, ribadisco che gli esiti degli eventuali provvedimenti sanzionatori sono esclusivamente l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'ordinamento, non intimazione di compiere od omettere azioni, e le risultanze sono comunque distinte dai procedimenti giudiziari e la loro valenza limitata al solo ambito deontologico.

Il Presidente CDT

ing. Sandro De Feo